

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul decreto-legge n. 113 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il provvedimento si compone di 40 articoli, suddivisi in quattro Titoli.

Il Titolo I reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione.

L'articolo 1 reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, quale previsto dal testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Prevede altresì che la corrispettiva tutela sostanziale permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno speciali. Alcune di esse - per vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica, di particolare sfruttamento lavorativo - già previste dal testo unico dell'immigrazione, sono in parte ridefinite. Ulteriori modifiche al testo unico intendono disciplinare puntualmente altre fattispecie, quali condizioni di salute di eccezionale gravità e situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. È inoltre introdotto un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. Infine, sono introdotte disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei permessi speciali sopra ricordati, quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni.

L'articolo 2 eleva da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei centri di permanenza per i rimpatri. Eleva parallelamente da 90 a 180 giorni il periodo di trattenimento presso le strutture carcerarie, superato il quale lo straniero può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di 30 giorni. Autorizza, inoltre, a ricorrere alla

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei centri medesimi.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del trattenimento di stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale, recata dai decreti legislativi n. 142 del 2015 e n. 25 del 2008. A tal fine introduce due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale. Le nuove ipotesi di trattenimento sono autorizzate in luoghi determinati e per tempi definiti. In particolare, il trattenimento è autorizzato per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 30 giorni, negli appositi punti di crisi individuati dall'articolo 10-*ter*, comma 1, del testo unico sull'immigrazione. Qualora non sia stato possibile pervenire alla determinazione ovvero alla verifica dell'identità o della cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale, il trattenimento può essere effettuato, per un periodo massimo di 180 giorni, nei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del medesimo testo unico.

L'articolo 4 introduce alcune modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa di provvedimento di espulsione. In particolare, in mancanza di disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio, si prevede che lo straniero possa permanere in altre strutture idonee nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza, fino alla definizione del procedimento di convalida. L'articolo 5 esplicita che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha efficacia nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché negli Stati non membri cui si applichi l'*acquis* di Schengen. L'articolo 6 assegna al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziare dalla legge di bilancio 2018 per l'avvio di un programma di rimpatrio volontario assistito. L'articolo 7 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi fattispecie delittuose di particolare allarme sociale.

L'articolo 8 dispone in materia di cessazione dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria. In particolare, si specifica che il rientro nel Paese di origine è indice, salvo la valutazione del caso concreto, della volontà del rifugiato di ristabilirsi in tale Paese o del mutamento delle circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria.

L'articolo 9 esclude dal beneficio dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata in quanto infondata. Si dispongono, inoltre, una procedura accelerata di esame della domanda di asilo per determinati soggetti, una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo e limitazioni alla sospensione del procedimento di espulsione in pendenza di un ricorso sulle decisioni delle commissioni territoriali. L'articolo 10 disciplina il procedimento immediato dinanzi alla commissione territoriale in casi particolari. L'articolo 11 prevede la possibilità di istituire presso le prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'unità di Dublino, deputata ad individuare lo Stato dell'Unione europea competente all'esame delle domande di protezione. L'articolo 12 interviene sulle disposizioni concernenti il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), al fine di limitare i servizi di accoglienza territoriale ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, viene modificato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio così come definito dal decreto legislativo n. 142 del 2015.

L'articolo 13 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consenta l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento.

L'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando e integrando a tal fine la legge n. 91 del 1992. Tra le sue previsioni, si segnala l'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per una serie di reati, nonché l'abrogazione della disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza stessa. L'articolo 15 reca disposizioni in materia di giustizia. In particolare, si intende

colmare una lacuna legislativa, allineando la disciplina prevista per il processo civile a quella dettata per il processo penale dall'articolo 106 del testo unico in materia di spese di giustizia.

Il Titolo II introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali.

Nel dettaglio, l'articolo 16 estende le ipotesi di reato che consentono al giudice di adottare il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale e introduce la facoltà di utilizzare il braccialetto elettronico come strumento di controllo dell'esecuzione di tale provvedimento nelle ipotesi di maltrattamenti contro familiari o conviventi e *stalking*.

L'articolo 17 pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti al CED interforze per finalità di prevenzione del terrorismo. L'articolo 18 prevede un ampliamento dell'accesso da parte del personale della polizia municipale, nei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, a specifici archivi presenti nella banca dati del CED interforze. L'articolo 19 è volto a consentire alla polizia municipale dei Comuni con più di centomila abitanti di utilizzare in via sperimentale armi comuni a impulso elettrico, in analogia a quanto disposto per l'amministrazione della pubblica sicurezza.

L'articolo 20 estende, per finalità di prevenzione, l'applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità dello Stato e l'ordine pubblico. L'articolo 21 estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli l'ambito applicativo della disciplina del cosiddetto DASPO urbano, introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017.

L'articolo 22 reca una disposizione finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto ed il potenziamento dei sistemi informativi diretti al contrasto del terrorismo internazionale, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti. L'articolo 23 prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale che l'ostruzione o l'ingombro di strade ferrate, fattispecie attualmente sanzionate a titolo di illecito amministrativo.

Gli articoli da 24 a 29 recano disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa.

L'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, elimina la obbligatorietà della comunicazione all'autorità giudiziaria delle proposte di applicazione delle misure presentate autonomamente dal questore e amplia il novero dei reati che determinano l'insorgenza delle cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia.

Con l'articolo 25 si intende inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L'articolo 26 introduce l'obbligo di comunicare al prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell'ambito della provincia.

La disposizione recata dall'articolo 27 aggiorna l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistente per le cancellerie degli uffici giudiziari, aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi. L'articolo 28 introduce modifiche all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In particolare, viene disciplinata una sorta di protocollo operativo, che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, pur non rinvenendosi gli elementi per disporre lo scioglimento dell'ente locale, siano state tuttavia riscontrate anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente. L'articolo 29

incrementa la dotazione delle risorse per la copertura degli oneri finanziari connessi all'attività svolta dalle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

Gli articoli 30 e 31 introducono misure finalizzate al contrasto del fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili, attraverso l'inasprimento delle pene fissate nei confronti dei promotori e organizzatori delle occupazioni e la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche.

Il Titolo III introduce disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno e interventi per rafforzare l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

In particolare, con riferimento al Ministero dell'interno, l'articolo 32 dispone la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale, al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 33 contiene un'autorizzazione di spesa per il pagamento, a partire dal 2018, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche fissato dal decreto legislativo n. 75 del 2017.

L'articolo 34 incrementa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco. L'articolo 35 istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa, già previste e non utilizzate, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Gli articoli da 36 a 38 riguardano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, l'articolo 36 reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, introducendo anche la possibilità di vendita sul mercato di tali beni, mentre l'articolo 37 interviene in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia, prevedendo l'istituzione di non più di quattro sedi secondarie. L'articolo 38 reca norme di deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative.

Il Titolo IV, con gli articoli 39 e 40, contiene le disposizioni finali concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

In conclusione, ricorda che, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, è stato fissato alle ore 18 di domani, mercoledì 10 ottobre, il termine entro cui segnalare i nomi di eventuali soggetti da audire. È stato altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di venerdì 19 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valente.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(214) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - QUAGLIARIELLO. - Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

(515) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(805) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PATUANELLI e ROMEO. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il senatore **VITALI** (FI-BP), nel ribadire l'orientamento favorevole del Gruppo Forza Italia sulla riduzione del numero dei parlamentari, chiede che sia comunque nominato un relatore di minoranza, proponendo che l'incarico sia assegnato al senatore Pagano.

Il **PRESIDENTE** si riserva di comunicare le proprie valutazioni in merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea che, nel corso delle audizioni, sono emerse rilevanti criticità, nonché evidenti profili di incostituzionalità. A suo avviso, il testo non solo è carente dei presupposti di necessità e urgenza e del requisito di omogeneità, ma risulta caratterizzato da una forte connotazione ideologica e da finalità propagandistiche.

Nello specifico, rileva innanzitutto che l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge, appare in contrasto con l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che tutela il diritto di asilo per lo straniero al quale sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche. Infatti, il godimento di tale diritto è assicurato - come riconosciuto da un recente orientamento giurisprudenziale - attraverso la concessione non solo della protezione sussidiaria, ma anche della protezione umanitaria. Inoltre, nelle fattispecie che darebbero luogo a permessi di soggiorno speciali, non risultano comprese tutte le forme di tutela previste dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si sofferma, quindi, sugli articoli 2 e 3 del decreto, che - rispettivamente - prolungano il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio e precisano che tale trattenimento può essere motivato anche dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale. Ritiene che tali disposizioni contrastino con gli articoli 3 e 13 della Costituzione, sia per l'ampia durata del trattenimento, sia perché esso non è più limitato al solo pericolo di fuga da parte dello straniero o al compimento di condotte che ne ostacolano il rimpatrio.

L'articolo 4 del decreto prevede la possibilità di trattenimento dello straniero in strutture diverse dai centri di permanenza per il rimpatrio. Osserva che tale norma, così come formulata, viola l'articolo 13 della Costituzione, in ragione della riserva di legge assoluta in materia di libertà personale e del principio di tassatività circa la determinazione dei luoghi in cui è limitata la libertà personale di tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro cittadinanza. Peraltro, bisognerebbe valutare in modo approfondito l'ubicazione sul territorio nazionale di tali centri, per evitare che lo straniero sia impossibilitato a seguire il procedimento relativo al provvedimento di espulsione che lo riguarda, in violazione, quindi, dell'articolo 25 della Costituzione.

Formula considerazioni critiche anche con riferimento all'articolo 10 del decreto-legge, con cui si stabilisce che l'avvio di un procedimento penale nei confronti del richiedente protezione internazionale o anche la condanna con sentenza non definitiva diano luogo a un provvedimento immediato della commissione territoriale, che è tenuta ad audire immediatamente il richiedente e adottare contestuale decisione. Appare chiara, a suo giudizio, la violazione di principi cardine della Costituzione, quali quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 24, dall'articolo 27 e dal terzo comma dell'articolo 111.

Sottolinea che, con l'articolo 12 del decreto, risulta radicalmente ristrutturato il sistema di accoglienza dei migranti, con la previsione di un sistema esclusivamente emergenziale, incentrato principalmente sulle strutture di accoglienza temporanea, i cosiddetti CAS, che sono destinate a erogare soltanto i servizi essenziali. Ciò appare in contrasto con la direttiva dell'Unione europea n. 33 del 2013, secondo cui gli Stati membri devono assicurare ai richiedenti asilo un'adeguata qualità di vita.

Infine, ritiene particolarmente censurabile la norma di cui all'articolo 14, che dispone la revoca della cittadinanza in caso di condanna per reati molto gravi. Si introduce, infatti, una discriminazione a danno di coloro che hanno acquisito la cittadinanza *iure soli*, i quali - a seguito di tale provvedimento - potrebbero ricadere nella situazione di apolidia, in violazione delle convenzioni internazionali su questo tema.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) si associa alle considerazioni della senatrice De Petris per quanto riguarda i rilievi costituzionali sul testo all'esame. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento sia criticabile anche sotto il profilo della funzionalità e dell'efficacia. Vi è il rischio che, con il venir meno del programma di accoglienza

diffusa e integrazione garantito dallo SPRAR, aumenti il numero di migranti irregolari sul territorio italiano, senza prospettive e quindi manovrabili dalla criminalità organizzata. Per evitare questa situazione, il Governo dovrebbe rafforzare i rimpatri, ma solo dopo aver concluso appositi accordi bilaterali con i Paesi di provenienza degli stranieri.

Inoltre, sarebbe opportuno stanziare risorse aggiuntive per la gestione dei CAS, nei quali è prevedibile un consistente aumento delle presenze di immigrati, a seguito della eliminazione dell'articolazione del sistema di accoglienza in due fasi.

A fronte di una pressione migratoria destinata ad aumentare nel tempo, anche a causa dei cambiamenti climatici, che rendono inhospitali aree geografiche sempre più estese, ritiene del tutto insufficiente l'approccio scelto dal Governo, volto sostanzialmente a scoraggiare in ogni modo l'arrivo di immigrati sul territorio nazionale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) ritiene condivisibili le finalità del provvedimento, pur ravvisando la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni, al fine di consentire l'attuazione concreta delle misure previste.

Innanzitutto, a suo avviso, la previsione di fattispecie tipiche per la concessione di permessi di soggiorno speciali finisce per depotenziare l'abrogazione dell'istituto della protezione umanitaria.

In secondo luogo, si dovrebbero realizzare centri di sorveglianza dei migranti, per evitare che si sottraggano ai procedimenti di identificazione, sul modello di quelli realizzati dalla Germania, in Baviera.

Annuncia, quindi, la presentazione di proposte di modifica al fine di prevedere misure destinate specificamente al contrasto del terrorismo islamico.

In considerazione dell'esigenza di manodopera, manifestata da alcuni settori produttivi, sarebbe preferibile attribuire un canale preferenziale ai cittadini di origine italiana residenti all'estero, soprattutto in Paesi che attraversano situazioni di grave crisi, come il Venezuela.

Ritiene indispensabile, inoltre, recuperare l'esperienza positiva - avviata dal Governo Berlusconi nel 2008 - dell'impiego di personale militare per svolgere servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, inclusa la vigilanza esterna ai centri di accoglienza, nonché attività di perlustrazione e pattugliamento congiuntamente alle Forze di polizia. Sottolinea che l'operazione cosiddetta "Strade sicure" ebbe un riscontro molto positivo da parte dei cittadini, per cui sarebbe opportuno replicarla attraverso un apposito emendamento al testo, al fine di aumentare il numero degli addetti militari, da impiegare eventualmente anche per la sorveglianza di locali sottoposti a ordinanza di sgombero e precedentemente occupati abusivamente.

Conclude, auspicando che il Governo e la maggioranza siano disponibili ad accogliere le proposte volte al miglioramento del testo.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*), pur concordando sulle finalità del provvedimento in esame, esprime un giudizio negativo sulle misure adottate dal Governo, che presentano gravi profili di incostituzionalità.

A suo avviso, l'aumento di immigrati clandestini sul territorio nazionale è stato causato dalle carenze delle politiche migratorie dell'Unione europea e dalla mancanza di efficaci accordi bilaterali di riammissione degli stranieri nei Paesi di provenienza.

Il provvedimento del Governo, invece, non sembra risolutivo, perché - venendo meno la rete di integrazione prevista dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che finora ha dato risultati

positivi - si rischia che i migranti si disperdano sul territorio e siano impiegati come manodopera dalla criminalità organizzata, soprattutto nelle Regioni del Sud, dove arrivano prevalentemente i flussi migratori.

Ritiene assolutamente inaccettabile la previsione della revoca della cittadinanza per gli immigrati che abbiano commesso gravi reati, in ragione della disparità di trattamento che si determina rispetto agli altri cittadini italiani. Sarebbe preferibile rendere più consapevole il processo di acquisizione della cittadinanza, magari con la verifica della conoscenza della lingua e della storia italiana, nonché l'accettazione e condivisione delle regole della società, piuttosto che violare l'articolo 3 della Costituzione.

Evidenzia, infine, che l'ampliamento dei termini per l'accoglimento delle domande di asilo risulta in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, anch'esso previsto dalla Carta costituzionale.

Auspica, quindi, che sia possibile superare le criticità del testo, prevedendo altresì misure più efficaci. A tal fine, si potrebbero incrementare gli organici delle forze dell'ordine, riconoscendo altresì un'integrazione economica. Sottolinea, tuttavia, che il piano di assunzioni straordinarie in via di attuazione, recentemente annunciato dal Ministro dell'interno, è stato in realtà previsto dal precedente Governo.

La senatrice **PIROVANO** (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, in sede emendativa, sarà possibile migliorare il testo, soprattutto con riferimento alle disposizioni in tema di immigrazione. A tale riguardo, osserva che l'obiettivo del provvedimento è superare la confusione finora determinata dalle situazioni di emergenza ma anche da una impropria gestione del fenomeno. In sostanza, si intende contrastare l'immigrazione clandestina, destinando tutte le risorse alla effettiva tutela di coloro che hanno realmente diritto all'assistenza e all'integrazione.

A tal fine, appare indispensabile chiarire i criteri per il riconoscimento della protezione umanitaria, che in Italia risulta sproporzionato rispetto agli altri Paesi europei, dove al contrario si privilegia l'istituto della protezione sussidiaria.

Replicando al senatore Collina, ricorda che, pur essendo stato abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono state tipizzate alcune fattispecie di permessi di soggiorno speciali, tra cui è prevista anche quella per situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. È evidentemente impossibile, invece, estendere tale previsione a tutti i migranti provenienti da zone del mondo dove ci sono situazioni climatiche particolarmente difficili.

Ritiene importante, quindi, stabilire linee guida precise per le commissioni territoriali, da applicare per il riconoscimento della protezione internazionale, anche al fine di garantire una maggiore uniformità di rilascio del permesso di soggiorno sul territorio italiano.

Il **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario di Stato VALENTE assicura la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica condivise, volte a migliorare il testo pur senza snaturarne l'impianto complessivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.